

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 179

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 all'8 novembre 2000)

INDICE

BEVILACQUA: sull'istituzione dell'ufficio del catasto di Vibo Valentia (4-20159) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	Pag. 12209	PIANETTA: sul trasferimento del procuratore regionale della Corte dei conti Lener (4-19715) (risp. MICHELI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	Pag. 12220
BIASCO: sull'organizzazione del personale presso le Poste spa (4-18528) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	12210	RUSSO SPENA: sui lavori socialmente utili nel comune di Palermo (4-19061) (risp. MICHELI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	12222
CAMO: sulla mobilità di alcuni dipendenti delle Poste investiti di cariche pubbliche (4-19456) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	12212	SELLA DI MONTELUCE: sulla disciplina tributaria del settore delle associazioni sportive dilettantistiche (4-18282) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	12223
DENTAMARO: sul Teatro Petruzzelli di Bari (4-19216) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	12213	SPECCHIA: sulle disfunzioni degli uffici postali delle località turistiche del comune di Fasano (Brindisi) (4-18482) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	12225
PASTORE: sulla presenza di antenne con emissioni nocive nel quartiere San Silvestro di Pescara (4-18574) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	12217		

BEVILACQUA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'ufficio del catasto non è stato ancora trasferito dalla provincia madre, Catanzaro, alla neo-provincia di Vibo Valentia;

che, tra le otto neo-province, solo quelle di Vibo Valentia e Crotona si troverebbero in questa situazione;

che gli ispettori del catasto di Catanzaro avrebbero constatato la messa a disposizione dei locali da parte della provincia e avrebbero ritenuto gli stessi idonei ad ospitare gli uffici in questione;

che sarebbe in via d'attuazione all'ufficio del catasto di Catanzaro la trasformazione dal vecchio sistema procedurale al nuovo sistema «client server», per la quale sarebbe necessaria la chiusura di detti uffici per circa un mese;

che questo arco di tempo potrebbe essere utilizzato per il trasferimento diretto del nuovo sistema ai nuovi uffici di Vibo Valentia,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno assumere le iniziative del caso per accelerare il più possibile i tempi del trasferimento venendo così incontro alle esigenze degli ordini professionali e dei cittadini tutti della provincia di Vibo Valentia.

(4-20159)

(20 luglio 2000)

RISPOSTA. – Il problema sollevato nella interrogazione cui si risponde, concernente il trasferimento «dell'ufficio del catasto» dalla provincia di Catanzaro alla neoprovincia di Vibo Valentia, ha trovato adeguata soluzione con la recente istituzione a Vibo Valentia dell'ufficio del territorio.

Ha precisato in proposito il competente Dipartimento del territorio che i tempi per l'istituzione della nuova struttura sono stati condizionati dalla mancanza di disponibilità di idonei locali; pertanto, non appena la provincia ha concesso in uso gratuito locali per circa 230 metri quadrati, il predetto Dipartimento ha tempestivamente avviato tutte le attività necessarie per l'istituzione di un «polo catastale» in detta sede.

Tale ufficio è dotato di un adeguato numero di prestazioni di lavoro in grado di fornire tutti i servizi catastali all'utenza ordinaria, quali certificati e visure.

Specifici accordi con le categorie professionali locali hanno consentito anche l'attivazione dei servizi di presentazione e approvazione degli atti di aggiornamento che più direttamente interessano l'utenza tecnica.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(31 ottobre 2000)

BIASCO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il processo di evoluzione delle Poste italiane spa risulta assai discutibile vista l'attuale «storica» frammentazione sindacale al tavolo della concertazione, minato da incessanti forme di protesta e da costanti scioperi nazionali;

che i propositi di riqualificazione del personale atti a valorizzare permanentemente la professionalità dei dipendenti, così come testualmente recita l'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro al primo e secondo capoverso, in Terra di Puglia non trova risconti oggettivi nei criteri d'individuazione;

che ad opera della filiale d'appartenenza, in Terra di Bari, invece d'informare la elettiva rappresentanza sindacale unitaria trovano spazio logiche di connivenze con alcune segreterie di organizzazioni sindacali a scapito di un corretto, democratico, quanto trasparente coinvolgimento di tutti i lavoratori;

che voci di altalenanti creazioni di ulteriori filiali, come l'imminente apertura di una seconda ad Andria, più che di un improbabile contenimento della spesa invece di una ubicazione logistica assai singolare, sembrano piuttosto sinonimo di «conquiste politiche» stanti gli attuali interlocutori dagli apparentamenti politici di obiettiva natura;

che sia presso la direzione di sede che presso la direzione di filiale esistono dei dipendenti, cosiddetti di «serie A», che non avendo il grado per ricoprire determinate posizioni aziendali di vertice percepiscono differenze stipendiali in busta paga come se di fatto fossero già inquadri;

che detti squilibri economici, in mancanza di una precisa contrattazione che ne norma la fattività, sono rivolti a personale di *staff* inserito in più progetti aziendali e in più corsi professionali con criteri mai pubblicati negli «albi aziendali» così da impedirne, in via pregiudiziale, l'accesso a quanti più in diritto;

che tutto avviene sotto la diretta guida dei dirigenti territoriali con certissima cura sulle scelte che sempre rispondono a criteri di valutazione per appartenenze politiche, lasciando spazio a malcontenti diffusi, si chiede di sapere:

se la sottrazione delle Poste italiane al monopolio di Stato sia invece asservita ad una nuova logica di monopolio politico;

quali modifiche, accertanti criteri di trasparenza professionale, cessando, quindi, le attuali disfunzioni gestionali-organizzative, il Mini-

stro in indirizzo intenda intraprendere magari anteponendovi una seria indagine ministeriale, così da venire a capo su eventuali responsabilità e contribuendo ad instaurare criteri di professionalità ed accessi trasparenti, nonchè sindacabili, al vaglio di tutti i dipendenti postali.

(4-18528)

(9 marzo 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che alla società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato – non risulta che alcun aspetto dell'attività svolta dalla società medesima nell'ambito del territorio pugliese si discosti dalle direttive e dai progetti contenuti nel piano di impresa 1998-2002 e del resto le generiche affermazioni riguardanti presunte discriminazioni fra dipendenti, non meglio precisate connivenze con alcune segreterie sindacali, nonchè asserite discriminazioni salariali nei confronti di alcuni dipendenti ai quali verrebbero corrisposti compensi non rispondenti alle qualifiche rivestite, non hanno consentito, stante la mancanza di qualsivoglia riferimento a casi concreti, di effettuare specifici accertamenti.

Il vigente piano di impresa, predisposto al fine di conseguire livelli di efficienza e di affidabilità comparabili a quelli degli altri paesi dell'Unione europea – ha proseguito la società Poste – ha individuato alcune iniziative da adottare che riguardano principalmente la realizzazione di un nuovo modello organizzativo centrale e periferico, la revisione di gran parte dei processi di lavorazione, la ricollocazione delle risorse di personale esistenti nei settori e nelle aree ritenute strategiche nonchè l'introduzione di nuovi servizi (posta prioritaria).

Le iniziative intraprese, ha specificato la società, sono pertanto tutte tese al miglioramento del servizio affinché questo si sviluppi in efficienza, competitività e modernità con contestuale crescita della soddisfazione degli utenti senza, peraltro, incidere sulla certezza dei dipendenti in ordine sia alle prospettive delle singole professionalità che alla salvaguardia dei livelli professionali.

In tale ottica le Poste italiane spa hanno coinvolto tutto il personale, senza discriminazioni, in diversi progetti di formazione, per utilizzare appieno il suo potenziale ed aggiornare la sua preparazione, con l'intento di renderlo idoneo alla gestione di nuovi servizi ed all'utilizzo delle tecnologie recentemente introdotte.

Sulla base di tali premesse viene quindi sottolineato dalla società che l'apertura di una seconda filiale ad Andria è stata decisa sulla base di un'attenta valutazione da parte dell'azienda della realtà territoriale lo-

cale da un punto di vista strutturale ed economico, tendente a migliorare, anche sotto il profilo logistico, il servizio reso agli utenti.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(3 novembre 2000)

CAMO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Considerato:

che ogni cittadino italiano ha il diritto fondamentale di poter esercitare la funzione di elettore attivo e passivo;

che tale conquista democratica solennemente sancita dalla Costituzione italiana, fonte di ogni ulteriore attività legislativa, rappresenta forse il punto massimo della concretizzazione della libertà dei singoli di poter esercitare, tra gli altri, i diritti politici;

che, viceversa, i suddetti diritti sembra non alberghi più nelle Poste italiane spa visto che con circolare n. 0008473 del 17 marzo 2000 si afferma espressamente che alcune figure professionali investite di cariche pubbliche elettive (per esempio sindaci, consiglieri comunali, provinciali, assessori, eccetera) o sindacali debbano essere poste in mobilità onde soddisfare l'interesse della società (Poste spa);

che con queste iniziative si coglie a piene mani una tendenza pericolosamente e semplicisticamente dirigistica che pensa addirittura di annullare con un colpo di penna diritti inalienabili ed indiscutibili come avviene nei sistemi totalitari, (che però grazie alle lotte dei popoli liberi si riducono sempre più nel mondo intero), senza capire che così agendo si fa perdere al personale dipendente spirito di appartenenza, tensione ed impegno nel lavoro ottendendo, in definitiva, effetti contrari a quelli che si intendevano raggiungere,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere, nella attività di vigilanza, allo scopo di ripristinare anche nelle Poste spa la legalità costituzionale.

(4-19456)

(1° giugno 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno rammentare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Tuttavia, sulla questione posta nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la medesima società la quale ha precisato che il risultato a cui si intendeva pervenire con l'emanazione della circolare n. 14 del 17 marzo 2000 non era certamente quello di limitare la libertà sindacale ma, molto più semplicemente, quello di definire – in

linea con quanto stabilito dall'articolo 30 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – i criteri per individuare casi di incompatibilità nell'ambito della esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, nella circolare è stato chiarito che ai dipendenti debbono intendersi precluse le attività extra-aziendali che per la loro natura, nonché per le modalità di svolgimento e per l'impegno richiesto, possono incidere e confliggere con l'interesse dell'azienda: di conseguenza gli eventuali interessati debbono sottoporre a preventiva autorizzazione lo svolgimento di attività extralavorative.

In tal modo l'azienda ha inteso tutelare il proprio diritto alla riservatezza prevenendo il possibile uso improprio delle notizie inerenti l'organizzazione ed i metodi di produzione da parte dei propri dipendenti, nonché evitare disfunzioni prevedendo, in settori di particolare rilevanza, l'applicazione di personale a tempo pieno.

In sostanza, ad avviso della società, una attenta lettura della circolare in parola evidenzia che lo scopo della direttiva è quello di evitare inconvenienti di carattere organizzativo e, in particolare, di escludere la possibilità che una medesima persona possa cumulare incarichi aziendali di gestione del personale con incarichi in seno alle organizzazioni sindacali, e ciò al fine di evitare che lo stesso soggetto possa cumulare il ruolo di rappresentante dell'azienda per la gestione delle risorse umane con quello di rappresentante della controparte sindacale.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, le indicazioni contenute nella ripetuta circolare appaiono del tutto rispettose dei diritti costituzionalmente garantiti quali la libertà di associazione e di manifestazione del pensiero, mentre tendono a coordinarne la relativa espressione con le esigenze di servizio al fine di assicurare la distinzione dei ruoli ed un appropriato assetto dialettico delle relazioni sindacali.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(3 novembre 2000)

DENTAMARO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che il consiglio comunale di Bari a breve dovrà indicare al sindaco le linee di indirizzo per le modifiche alla convenzione del 1897 che regola i rapporti con la proprietà del Teatro Petruzzelli e che il sindaco di Bari ha richiesto alla proprietà la concessione gratuita del Teatro per un determinato periodo di ogni anno (120 giorni all'anno), si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno stipulare con i privati proprietari una convenzione per fissare le modalità dell'apertura al pubblico del Teatro, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 490 del 1999, per il caso che fino all'ultimazione dei lavori non sia stato già definito l'accordo tra il comune di Bari e la proprietà per le modalità d'uso dello stesso Teatro.

Premesso inoltre che dal contenuto del ricorso al TAR della Puglia recentemente presentato dalla signora Vittoria Messeni Nemagna risulta evidente esservi diversità di interpretazione tra una comproprietà del Teatro Petruzzelli e il Ministero per i beni e le attività culturali su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge n. 444 del 1998, che all'articolo 4 dispone un contributo straordinario per lavori di ripristino del Teatro;

considerato che il contributo di 16 miliardi di lire già disposto dalla legge n. 444 del 1998 è insufficiente ad assicurare il ripristino totale del Teatro,

si chiede di sapere:

quando il Ministro in indirizzo intenda avviare le procedure atte ad ottenere il completamento del recupero al fine della ripresa delle attività teatrali;

se il Ministero intenda impiegare propri fondi ordinari ovvero se si ritenga necessario il rifinanziamento della legge n. 444 del 1998.

Premesso infine che il comune di Bari, con la richiesta alla proprietà della concessione gratuita del Teatro per un determinato periodo di ogni anno, intende svolgere anche la stagione lirica comunale di tradizione,

si chiede di sapere:

se ed eventualmente con quali atti, dopo l'incendio del 27 ottobre 1991, il Dipartimento dello spettacolo abbia riconosciuto che le prerogative della lirica di tradizione per la città di Bari siano esclusivamente del Teatro Petruzzelli *ex* legge n. 800 del 1967 e se, di conseguenza, le proprietarie del Teatro Petruzzelli non potranno cedere in via definitiva al comune di Bari le prerogative della lirica di tradizione;

se il disegno di legge di riforma della lirica di tradizione preveda il riconoscimento della qualità di teatri storici per gli attuali teatri di tradizione.

(4-19216)

(11 maggio 2000)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante rivolge a questo Ministero una pluralità di quesiti riguardanti la ricostruzione del Teatro Petruzzelli, dopo l'incendio del 27 ottobre 1991, nonché i problemi legati alla gestione del Teatro e della stagione lirica di tradizione.

Si vuole, innanzi tutto, comunicare che il 16 ottobre scorso sono stati firmati, all'esito della gara, i primi contratti per l'attività di progettazione, che porteranno, entro 100 giorni, alla consegna dei progetti e quindi alla indizione della gara di appalto per i lavori di ricostruzione del teatro.

In questa legislatura, il problema della ricostruzione del Teatro Petruzzelli è stato inserito ai primi posti dell'agenda degli interventi del Ministro per i beni e le attività culturali. L'articolo 4 della legge n. 444

del 1998, presentata dall'allora ministro Veltroni, stanziava per la ricostruzione una prima somma di 16 miliardi, suddivisa in tre annualità (6 miliardi per il 1998 e 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999-2000). La stessa legge prevede che il destinatario del contributo venga individuato, anche con riferimento ad eventuali società miste di nuova costituzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, «previa intesa con il comune di Bari».

Prima di questa legislatura, tuttavia, già con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 1994 vengono stanziati i primi 4 miliardi per avviare i più urgenti interventi per il recupero dell'immobile.

La legge n. 444 del 1998, d'altra parte – come l'onorevole interrogante ricorderà –, è stata preceduta e seguita da incontri ai quali sono stati invitati tutti i parlamentari pugliesi (l'ultimo in data 17 marzo 1999) senza distinzione di gruppo di appartenenza, proprio per trovare insieme una soluzione rapida ed efficace, idonea cioè a restituire in tempi brevi il teatro alla città.

Proprio l'incontro del 17 marzo 1999 aveva lo scopo di evidenziare a tutte le forze politiche l'urgenza nel provvedere. In quell'incontro, presenti i parlamentari ed il sindaco di Bari, il Ministro per i beni e le attività culturali individuò nel 30 aprile 1999 la data perché la comunità barese autonomamente e direttamente indicasse il soggetto destinatario dei finanziamenti. Ed è proprio all'indomani del 30 aprile che il Ministero si è mosso per trovare al più presto la prescritta intesa con il comune di Bari.

Si riassumono brevemente i passaggi di tale fase:

con nota 20 aprile 1999, n. 8841, il Gabinetto ha fornito al sindaco di Bari chiarimenti sulla esatta interpretazione dell'articolo 4 della legge n. 444 del 1998, in precedenza richiesta con nota del 14 aprile 1999;

il 7 maggio 1999, il Ministro per i beni e le attività culturali, constatato che nessuna indicazione era pervenuta dal comune di Bari entro la fine di aprile, ha chiesto al comune l'intesa «sulla possibilità di individuare la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, quale soggetto incaricato dei lavori di ricostruzione del Teatro Petruzzelli»; ciò anche alla luce della già esistente disponibilità di 11 dei 16 miliardi stanziati;

con nota 7 maggio 1999, il sindaco di Bari concordava sulla possibilità di attribuire le somme alla soprintendenza «che li tratterà sino al 15 settembre e dopo tale data li utilizzerà solo nel caso di mancata individuazione del soggetto giuridico di intesa fra gli enti pubblici e la (o le?) famiglia»;

con nota 19 maggio 1999, il sindaco di Bari riconfermava che «le somme stesse potrebbero essere assegnate sia ad un ufficio operativo del Ministero come la locale soprintendenza sia all'ufficio tecnico del comune»;

il 21 maggio 1999 il Gabinetto del Ministro chiedeva alla direzione generale competente di disporre l'attribuzione dei fondi alla soprintendenza, e di tanto il sindaco di Bari veniva informato con lettera del Ministro 1° giugno 1999;

le somme disponibili sono state trasferite dall'amministrazione centrale alla soprintendenza di Bari con vari atti, a partire dal decreto interministeriale 13 ottobre 1999.

Il Ministro ha dato quindi puntuale e completa attuazione alla legge n. 444 del 1998 e si è fatto altresì carico, in difetto di indicazioni diverse provenienti dal comune di Bari, di attribuire ad un proprio organo la responsabilità della ricostruzione, evitando innanzi tutto, in tal modo, nell'interesse della cultura italiana e dei cittadini di Bari, la perenzione dei fondi stanziati.

Sul piano amministrativo, dunque, dal dicembre 1998 (approvazione della legge n. 444) all'ottobre 1999 (assegnazione dei fondi) il percorso è stato compiuto. In dieci mesi – nonostante i primi quattro occupati dall'attesa di una diversa indicazione mai pervenuta – si è individuato il soggetto esecutore e si sono attribuiti i fondi stanziati.

È, quindi, partita la fase più propriamente esecutiva: il 18 gennaio 2000 la soprintendenza ha pubblicato un avviso di selezione per incarichi professionali di progettazione, in applicazione della legge n. 109 del 1994 sui lavori pubblici. Non sono mancate, nel corso dell'ultimo anno, diverse opinioni (come, ad esempio, quella relativa alla possibilità di utilizzare un progetto redatto) ed anche azioni giudiziarie, opinioni che l'amministrazione non ha inteso accogliere, ritenendo necessaria la conformità delle procedure alla nuova disciplina degli appalti.

Espletata la procedura selettiva, come si è detto, il 17 ottobre 2000, sono stati stipulati i primi contratti con i professionisti selezionati, che porteranno alla progettazione esecutiva entro 100 giorni.

La fase più propriamente preliminare e tecnico-giuridica è quindi esaurita e nella primavera del 2001 la ricostruzione del Teatro potrà finalmente avere avvio.

Alle somme già stanziare per la ricostruzione occorre ancora aggiungere 637 milioni assegnati al Teatro Petruzzelli, derivanti dalla Lotteria europea. Questo Ministero sta ora verificando la possibilità che tali fondi (già trasferiti alla soprintendenza di Bari) possano essere immediatamente utilizzati per un primo intervento sul Teatro, al fine di consentirne l'attività musicale già durante la realizzazione dei lavori, per ottenere che tale attività possa testimoniare simbolicamente la rinascita del Teatro. Anche in questo contesto potrà essere valutata ed attuata una convenzione per la utilizzazione del Teatro.

Indubbiamente, i circa 21 miliardi già stanziati non sono sufficienti per la totale ricostruzione del Teatro ed è quindi compito del Governo e del Parlamento porsi nell'immediato futuro il problema del rifinanziamento della legge n. 444 del 1998. Occorre, tuttavia, ricordare che, nel corso degli incontri avuti negli ultimi anni, come ricorderanno anche i parlamentari presenti agli stessi, a fronte di una stima di 32 miliardi oc-

correnti per la ricostruzione, regione e comune si erano più volte impegnati ad attivare, nell'ambito delle loro facoltà, finanziamenti provenienti dall'Unione europea, integratori (al 50 per cento) degli interventi statali. Di tale attività presso l'Unione europea, tuttavia, non si ha, allo stato, notizia.

Quanto, infine, all'attività lirica, occorre ricordare che l'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, ha riconosciuto, nella categoria dei teatri di tradizione, specificamente il Teatro Petruzzelli di Bari. La qualificazione di «teatro di tradizione» (destinata a trasformarsi in quella di «teatro storico», con il disegno di legge di disciplina dell'attività musicale, approvato recentemente dal Senato ed ora all'esame della Camera) non viene meno per l'inattività, essendosi ritenuta sussistente una «causa di forza maggiore». Il fulcro dell'attribuzione della qualifica, tuttavia, è il teatro, per la valenza storico-culturale che gli è riconosciuta.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(26 ottobre 2000)

PASTORE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il 19 febbraio scorso i sottosegretari alle comunicazioni Vincenzo Vita e all'ambiente Valerio Calzolaio hanno incontrato a Pescara i rappresentanti del comitato costituitosi nel quartiere di San Silvestro per protestare contro la mancata delocalizzazione delle antenne ritenute nocive per gli abitanti in quanto fonte di emissioni nettamente superiori ai limiti di legge;

che con l'occasione i rappresentanti del Governo hanno ribadito che il sito in questione non è più compreso tra quelli previsti a tale destinazione nel piano nazionale delle frequenze, annunciando inoltre una rapida soluzione della questione;

che gli stessi Sottosegretari hanno ricordato che sono stati stanziati, nel collegato alla legge finanziaria, 644 miliardi di lire per il risanamento di 14 siti ritenuti illegali sul territorio nazionale tra i quali il sito di San Silvestro costituisce, a detta degli stessi Sottosegretari, un caso «pilota»;

che, nell'elenco dei siti da bonificare, recentemente diffuso, manca ogni riferimento all'Abruzzo e quindi a quello di San Silvestro e sono indicati invece siti delle regioni Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Molise,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale situazione;

come si spieghi l'esclusione dall'elenco suddetto del sito di San Silvestro e quindi con quali fondi si dovrebbe procedere alla bonifica dello stesso.

(4-18574)

(14 marzo 2000)

RISPOSTA. — Al riguardo si significa che a seguito della entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Ministero delle comunicazioni ha avviato i lavori di predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva, dapprima in supplenza e, successivamente, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, competente, ai sensi della suddetta legge, all'elaborazione ed all'approvazione del piano.

Com'è noto, ai fini dell'individuazione dei siti dove ubicare gli impianti, la predetta legge n. 249 del 1997 stabiliva la previa consultazione delle regioni e delle province autonome.

Pertanto, in data 11 agosto 1997 veniva inviata ai presidenti delle regioni e delle province autonome una richiesta con la quale si invitavano le suddette Autorità a fornire le indicazioni, ciascuno per il territorio di competenza, dei siti suddetti.

Nel novembre 1997, per agevolare la scelta da parte dei citati enti territoriali, fu loro offerto un contributo propositivo, sotto forma di un elenco dei siti maggiormente rilevanti per la copertura del territorio e su cui già operavano trasmettitori televisivi.

Per la regione Abruzzo il Ministero delle comunicazioni, conoscendo le problematiche riguardanti il sito di San Silvestro legate al paventato rischio per la salute pubblica, ritenne utile studiare una soluzione alternativa, in attesa di avere un riscontro dalla regione.

In particolare, per il servizio su Pescara, in una prima bozza di piano inviato nel febbraio 1998, furono individuati i siti di Colonnella e Pietra Corniale in alternativa a quello di San Silvestro.

In proposito, tuttavia, gli uffici di Pescara, settore ecologia e tutela dell'ambiente della giunta regionale, nel confermare l'intenzione della regione di trasferire in altra località gli impianti ubicati a San Silvestro, sollevavano dubbi sul sito di Colonnella non per motivi di idoneità del sito a realizzare (insieme a Pietra Corniale) la copertura radioelettrica della zona di Pescara ma per motivi sanitari: nel confermare, comunque, l'esigenza di escludere dal piano la postazione di San Silvestro, i suddetti uffici facevano riserva di individuare altre soluzioni.

Successivamente, al momento della richiesta del definitivo parere sui siti ai sensi della legge n. 122 del 1998, fu inviata alla regione una seconda e definitiva bozza di piano comprendente i siti di Colonnella e Pietra Corniale ed il parere favorevole della regione Abruzzo fu acquisito, ai sensi della legge, per assenza di risposta.

Ciò nonostante il Ministero delle comunicazioni, in considerazione delle precedenti perplessità sulla scelta di Colonnella espresse dagli uffici di Pescara, inviò, in data 24 settembre 1998, una lettera al presidente della regione esponendo le motivazioni che avevano portato alla esclusione di San Silvestro, precisando però che, se la regione avesse indicato una postazione alternativa a Colonnella, la relativa proposta di sostituzione avrebbe potuto essere inserita nel piano, al fine di ottenere l'assenso da parte dell'Autorità che aveva, nel frattempo, assunto la piena competenza per la elaborazione e l'approvazione del piano stesso.

Alla suddetta lettera seguì la delibera della giunta regionale del 28 settembre 1998 nella quale veniva confermata la scelta di Colonnella e Pietra Corniale in sostituzione di San Silvestro.

Con ordinanza n. 20 del 17 marzo 1999, infine, la medesima giunta regionale dell'Abruzzo, a conferma della scelta operata con la delibera del 28 settembre 1998, ha disposto la rimozione degli impianti ubicati in San Silvestro e la loro delocalizzazione «in uno o più siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva» approvato dall'Autorità il 30 ottobre 1998.

A completamento di informazione si comunica, altresì, che al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio nonchè di proteggere la popolazione da eventuali danni da esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è all'esame del Parlamento, com'è noto, un disegno di legge (atto Senato n. 4273) recante «Legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico» in cui, tra l'altro, si prevede un monitoraggio dell'attuale situazione ambientale. Ciò consentirà alle regioni la predisposizione di conseguenti piani di risanamento.

In particolare, al fine di coordinare i catasti regionali, il provvedimento prevede l'istituzione di un catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone interessate. La realizzazione di tale catasto nazionale vede coinvolti, oltre a questo Ministero, anche quelli dell'ambiente, della sanità, dei lavori pubblici, della difesa e dell'interno (ovviamente ciascuno per le proprie competenze) nonchè gli enti locali per quanto riguarda i catasti regionali.

Il coinvolgimento di tali istituzioni è giustificato dalla necessità di affrontare le diverse problematiche derivanti dalle sorgenti emittenti.

La protezione dai campi elettromagnetici dovrà essere infatti affrontata a vari livelli, quello sanitario strettamente connesso alla definizione dei limiti di esposizione e alla ricerca degli effetti dei campi sulla salute umana, quello di rispetto dell'ambiente e quello di misura dei campi elettromagnetici, attraverso la messa a punto di metodologie specifiche e l'utilizzo di adeguati strumenti muniti delle necessarie certificazioni e correttamente tarati.

In attesa, quindi, delle conclusioni del monitoraggio ambientale e della elaborazione del piano di bonifica e in considerazione del fatto che laddove esistono zone in cui non è possibile installare nuovi impianti ve ne saranno altre dove i livelli di campo sono al di sotto dei limiti di legge, spetterà alle autorità competenti a livello locale, all'atto del rilascio delle autorizzazioni di installazione, verificare, attraverso necessarie valutazioni e puntuali misurazioni, le possibilità di localizzazione degli impianti sul territorio.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(3 novembre 2000)

PIANETTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che al termine di un procedimento per incompatibilità ambientale promosso nei confronti sia del presidente della sezione giurisdizionale dottor Fabiano sia del procuratore della Corte dei conti per la regione della Valle D'Aosta dottor Lener il consiglio di presidenza della Corte dei conti, con delibera n. 504/CP/99, ha rimosso dai loro rispettivi incarichi i suindicati magistrati trasferendoli d'ufficio alla sede di Roma;

che i motivi posti a base del provvedimento di rimozione riguardano:

la mancata inaugurazione dell'anno giudiziario presso la sezione giurisdizionale della regione della Valle D'Aosta e le tensioni conseguenti;

la revoca del comando presso la procura regionale di una funzionaria incaricata della direzione della cancelleria ad opera del comune di Aosta;

la mancata presa in consegna dell'auto di servizio;

che, per i fatti suindicati, si ritiene che il presidente della sezione dottor Savino Fabiano, abbia tenuto un atteggiamento criticabile e comunque non equilibrato, tale da recare pregiudizio al normale esercizio delle funzioni istituzionali, suscitando sconcerto nell'opinione pubblica e nel medesimo procuratore regionale, a causa del suo *modus operandi* che ha significativamente aggravato lo stato di tensione, con conseguente ulteriore discredito dell'immagine della magistratura contabile in sede regionale;

visto:

che i motivi di contrasto, tutti oggettivamente riferibili al solo presidente Fabiano, sono stati «estesi» al procuratore Lener (che invece li aveva preventivamente denunciati al consiglio di presidenza della Corte dei conti) al solo scopo di allontanarlo dal suo posto di funzione, con un provvedimento analogo a quello disciplinare, privo, però, delle corrispondenti garanzie difensive ed a prescindere dall'accertamento della colpevolezza del magistrato requirente;

che la delibera del consiglio di presidenza, citata in premessa, non ha (significativamente) accolto la proposta avanzata dalla commissione istruttoria, presieduta dall'onorevole Egidio Alagna, di attribuire al dottor Lener anche una incompatibilità esterna, tra la procura e le autorità amministrative-regionali, la quale, se provata, avrebbe da sola consentito l'adozione di analogo provvedimento di rimozione per incompatibilità ambientale;

che, malgrado ciò, il TAR Lazio ha respinto il ricorso per la sospensiva del trasferimento, esaltando l'incompatibilità con la regione Valle D'Aosta, ancorchè non configurata dal provvedimento impugnato; constatato:

che il procuratore Lener risultava impegnato in numerose indagini scomode contro l'attuale amministrazione regionale, avendo fatto eseguire, fra l'altro, un sequestro cautelativo per alcune centinaia di milioni nei confronti di influenti personaggi locali;

che devono essere fornite risposte e spiegazioni a fronte del ragionevole disagio dei cittadini disinformati sulla verità dei fatti suesposti;

che la vicenda in oggetto appare come un esempio di uso irragionevole dei poteri assegnati al consiglio di presidenza della Corte dei conti, tali da interferire sull'attività requirente di un pubblico ministero contabile;

che la vicenda valdostana lascia intravedere il rischio di ulteriori provvedimenti di allontanamento di procuratori regionali della Corte dei conti, mediante immotivato procedimento di incompatibilità ambientale;

che, pertanto, il provvedimento contro il dottor Lener non sembra essere giustificato dalla gravità dei comportamenti, dei fatti e delle colpe presunte addebitate a quel magistrato quanto piuttosto da valutazioni superficiali che non tutelano l'immagine della Corte dei conti,

si chiede di sapere:

quali siano state le vere «cause» dell'allontanamento del dottor Lener, dal momento che l'inchiesta del consiglio di presidenza della Corte dei conti è stata svolta senza adeguate garanzie di difesa e con un evidente *fumus persecutionis* (si veda la proposta Alagna);

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di ripristinare il decoro ed il prestigio della Corte dei conti.

(4-19715)

(20 giugno 2000)

RISPOSTA. – Il trasferimento per incompatibilità ambientale del procuratore Lener, effettuato con delibera del consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 564/CP/99 del 7 dicembre 1999, è stato disposto esclusivamente per l'accertata obiettiva situazione di contrasto personale esistente tra il presidente della sezione ed il procuratore regionale, causa di possibile turbamento dell'attività istituzionale e discredito dell'immagine dell'istituto suddetto.

Dal comportamento dei magistrati sono emersi aspetti che il consiglio di presidenza non ha ritenuto sanzionabili in sede disciplinare, ma ai quali ha dovuto necessariamente porre rimedio con il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale di entrambi.

A seguito dell'approfondita e rituale istruttoria svolta dall'apposita commissione al riguardo istituita, erano emersi vari elementi attestanti l'incompatibilità ambientale, sia all'interno della struttura giurisdizionale per l'insanabile dissidio determinatosi, sia per i riflessi di tale conflitto all'esterno.

I fatti accertati nei confronti sia del presidente Fabiano che del procuratore Lener hanno quindi accertato l'impossibilità della permanenza di entrambi nelle rispettive assegnazioni in Valle d'Aosta, con esclusione della possibilità del trasferimento d'ufficio di uno solo dei due.

L'allontanamento dei due magistrati è avvenuto, come già precisato, per incompatibilità ambientale degli stessi. Infatti per consolidata

giurisprudenza, ai fini della legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale è sufficiente che il comportamento del dipendente, ancorché derivante da fatti oggettivi non ascrivibili a sua colpa, sia tale da nuocere al prestigio dell'ufficio, provocando un obiettivo disagio, rimovibile solo con l'allontanamento del dipendente stesso.

In conclusione, a prescindere al momento dall'esito del procedimento giurisdizionale promosso dal dottor Lener, ancora *in itinere*, occorre precisare che il consiglio di presidenza ha deliberato il trasferimento dei due magistrati nell'intento di salvaguardare e mantenere il decoro e prestigio della Corte dei conti stessa. In tal senso il provvedimento di trasferimento del dottor Lener alla procura generale di Roma, prestigioso ufficio della Corte dei conti, non è da intendersi di natura disciplinare.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

MICHELI

(31 ottobre 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in Sicilia presso gli uffici giudiziari, corte d'appello, tribunale dei minori di Palermo, tribunale di Termini Imerese, sono impegnati 265 lavoratori in progetti di pubblica utilità;

che presso gli uffici della Corte dei conti di Palermo sono utilizzati 58 lavoratori impegnati in progetti d'utilità collettiva;

che tali progetti si sono esauriti il prossimo 30 aprile 2000;

che i lavoratori impegnati presso la Corte dei conti di Palermo svolgono servizi riguardanti la sistemazione degli archivi, l'aggiornamento dei nastri contabili, il lavoro di dattilografia, la sistemazione della biblioteca;

che i lavoratori in questione hanno reso possibile l'utilizzo del sistema informatico Corte-regione Sicilia;

che il Ministro della giustizia ha predisposto un provvedimento nel decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, che prevede la stipula per i 265 lavoratori impegnati negli uffici giudiziari della Sicilia di contratti a tempo determinato per un periodo di 18 mesi a partire dal 1° maggio 2000,

si chiede di sapere:

se non si ritenga penalizzante per l'attività della Corte dei conti di Palermo l'eventuale cessazione dell'impiego dei 58 lavoratori sopraccitati;

se nel decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, sia prevista anche la stipula per il rinnovo del contratto per i 56 lavoratori attualmente impegnati presso la Corte dei conti di Palermo.

(4-19061)

(2 maggio 2000)

RISPOSTA. – La legge 18 agosto 2000, n. 242, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 2000, concernente l'autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti a tempo determinato in favore di soggetti impegnati in lavori socialmente utili, non prevede alcun rinnovo del contratto in favore del personale utilizzato presso la Corte dei conti di Palermo.

La Corte dei conti ha invece autorizzato per ulteriori sei mesi a decorrere dal mese di maggio 2000 le prosecuzioni dei progetti di lavori socialmente utili presso i propri uffici di Palermo, attualmente così ripartiti: sezione di controllo (29 unità), procura regionale (16 unità), sezione giurisdizionale (13 unità) e 17 lavoratori prioritari appartenenti alla ex DALI spa.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

MICHELI

(6 novembre 2000)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 25 della legge 13 maggio n. 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), detta disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche;

che il comma 8 dell'articolo 25 suddetto precisa che tali disposizioni si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

che il decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, emanato in attuazione dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, detta una dettagliata normativa di attuazione della legge stessa;

che tale normativa si traduce in una serie di vincoli e obblighi particolarmente onerosi sia per le associazioni sportive che per gli sportivi;

che tali vincoli e obblighi incidono con particolare rilevanza sulle attività di associazioni sportive esclusivamente, o con assoluta preminenza, «amatoriali» e quindi non a carattere professionistico, bensì di svago e *hobby*, quali le associazioni bocciofile;

che la normativa sopra citata impone infatti alle associazioni adempimenti vari, quali dotarsi di partita IVA, registrare entrate ed uscite e redigere bilanci;

che la normativa sopra citata impone tetti massimi ai premi conseguibili dai giocatori per ciascuna prestazione e nell'arco dell'anno, ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche (articolo 2, comma 1);

che la normativa sopra citata impone che gli stessi giocatori, per riscuotere i premi, presentino autocertificazioni di compensi ricevuti da altri soggetti (articolo 2, comma 2);

che la normativa sopra citata impone che le vincite erogate siano già decurtate della ritenuta d'acconto;

che la normativa sopra citata impone in definitiva appesantimenti e controlli che mal si applicano a sport praticati da dilettanti e per *hobby*, con adempimenti, oneri e spese eccessivi per associazioni sportive dilettantistiche, spesso sprovviste di strutture o mezzi idonei,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto soprariportato;

se tale normativa sia intesa a spingere le associazioni sportive dilettantistiche verso l'acquisizione di strutture e competenze forzatamente «professionistiche»;

se il Ministro non ritenga che la pratica sportiva dilettantistica vada incentivata con poche regole semplici e non scoraggiata con regole in gran parte inutili;

se il Ministro, visto l'esito delle norme sopra indicate, non intenda promuovere una più efficace semplificazione, riducendo obblighi e controlli cui devono oggi soggiacere le associazioni sportive amatoriali e i praticanti di sport quali le bocce.

(4-18282)

(23 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante lamenta la molteplicità di vincoli e di obblighi previsti, sia per le associazioni sportive dilettantistiche che per gli sportivi, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dal regolamento di attuazione (decreto ministeriale 26 novembre 1999, n. 473), concernenti la nuova disciplina tributaria del settore.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la nuova disciplina fiscale, introdotta dall'articolo 25 della suindicata legge n. 133 del 1999 e regolamentata dal decreto ministeriale n. 473 del 1999, è volta ad agevolare il settore dello sport non professionistico, garantendo, nello stesso tempo, la trasparenza delle attività sportive dilettantistiche.

Invero, al fine di individuare, con maggiore certezza, le associazioni sportive dilettantistiche meritevoli di tale qualificazione e che, pertanto, possono usufruire del regime agevolato, rispetto a quelle che impropriamente potrebbero usufruire di detto regime, il legislatore ha inserito tali agevolazioni e semplificazioni in una cornice di maggior rigore sotto il profilo del controllo e della documentazione dei flussi monetari.

Va, inoltre, tenuto presente che gli adempimenti posti a carico delle predette associazioni sono stati disciplinati nell'ambito della più ampia ed organica riforma dei settori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dei giochi, in considerazione dell'identità del regime fiscale agevolativo. In particolare, il regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia d'imposta sugli intrattenimenti, emanato con de-

creto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, detta, all'articolo 9, nuove disposizioni anche in merito agli obblighi contabili delle associazioni sportive dilettantistiche e conferma l'estensione del metodo di determinazione forfettaria dell'IVA (previsto dal sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) a tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connessi agli scopi istituzionali delle associazioni in argomento.

Si evidenzia, comunque, che il disegno di legge (atto Camera n. 7184) recante «Misure in materia fiscale», attualmente all'esame del Parlamento, introduce ulteriori agevolazioni e semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche.

Infatti, viene, fra l'altro, previsto l'innalzamento, da uno a due milioni di lire, del limite di detraibilità ai fini dell'IRPEF delle erogazioni liberali in favore delle società sportive dilettantistiche; analoga agevolazione è prevista in favore dei soggetti titolari di reddito di impresa per i quali la deduzione è stabilita nella misura di due milioni o del due per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Inoltre, vengono inseriti fra i redditi diversi (di cui all'articolo 81, lettera *m*) del testo unico delle imposte sui redditi) anche i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto all'attività sportiva dilettantistica i quali non concorreranno a formare il reddito fino all'importo di 10 milioni di lire.

Sulla parte imponibile di detti redditi le associazioni eroganti opereranno una ritenuta del 19 per cento. Tale ritenuta è a titolo d'imposta per i redditi fino a 40 milioni e a titolo d'acconto per la parte eccedente.

Infine, viene elevato a lire 700.000 (attualmente 100.000) l'importo al di sopra del quale i pagamenti a favore degli enti in argomento e i versamenti da questi effettuati dovranno essere eseguiti obbligatoriamente tramite conti correnti bancari o postali.

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(31 ottobre 2000)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che già con altre interrogazioni lo scrivente ha rappresentato le disfunzioni negli uffici delle località turistiche di Fasano (Brindisi) ed in particolare di «Selva e Torre Canne»;

che dal 1° marzo 2000 gli uffici della località balneare «Torre Canne» saranno aperti il lunedì, il mercoledì e il venerdì e quelli della località collinare «Selva» il martedì e il sabato, tutti dalle ore 8,15 alle ore 13,30;

che l'Ente poste ha parlato di un periodo sperimentale e che per l'estate saranno rivisti giorni ed orari di apertura;

che questa decisione ha generato grande malcontento nei cittadini che risiedono in queste località e che in particolare a «Torre Canne», dove da giorni sono presenti i carabinieri impegnati nella operazione «Primavera», il provvedimento è sembrato quanto mai inopportuno,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere presso l'Ente poste affinché sia ripristinata l'apertura giornaliera degli uffici postali di «Selva» e «Torre Canne» di Fasano.

(4-18482)

(7 marzo 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – hanno riferito che il piano d'impresa 1998-2002, nel quadro di un'ampia riorganizzazione che la società sta attuando su tutto il territorio nazionale, ha individuato alcune iniziative da adottare che riguardano principalmente la realizzazione di un nuovo modello organizzativo centrale e periferico, la revisione di gran parte dei processi di lavorazione, la ricollocazione delle risorse di personale esistenti nei settori e nelle aree ritenute strategiche, l'introduzione di nuovi servizi come, per esempio, quello di «posta prioritaria».

Anche per gli uffici postali con volumi di traffico molto esigui sono previste varie soluzioni che vanno dalla riduzione degli orari di apertura all'introduzione dell'operatore unico con doppia funzione di recapito e di sportelleria.

Nel caso degli uffici di Torre Canne e Selva di Fasano, in provincia di Brindisi, la società ha adottato il provvedimento di apertura a giorni alterni, del quale è stata data tempestiva e dettagliata informativa sia alle autorità locali che alla clientela, nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 1° giugno 2000. Tutto ciò a causa della scarsa entità dei flussi di traffico che entrambi gli uffici presentano per la maggior parte dei mesi invernali, a differenza dei mesi estivi (giugno-settembre) durante i quali si registra un incremento delle operazioni.

Sottolineato che comunque l'iniziativa non ha in alcun modo inciso sulla frequenza del recapito, assicurato quotidianamente, la concessionaria ha voluto precisare che nel territorio del comune di Fasano sono operativi sei uffici postali con orari di apertura ordinari e che il centro abitato di Torre di Canne dista circa tre chilometri dall'ufficio di Pozzo Guacito, aperto quotidianamente.

A partire, infine, dallo scorso 1° giugno e per la durata dell'intero periodo estivo, è stata ripristinata l'apertura quotidiana degli uffici in parola e, in base all'entità del traffico registrato, saranno valutate le eventuali ulteriori iniziative da adottare in futuro.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(3 novembre 2000)
